

**LOTTO 2) DI GARA  
Assicurazione FURTO E RISCHI ASSIMILATI**

**FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE  
G.GIGLIO DI CEFALU'**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	il Contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	il Documento che prova e regola l'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	La FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU' che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui
<b>ASSICURATO</b>	la Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese, aggiudicataria del Servizio, che prestano l'assicurazione;
<b>BROKER</b>	Alessandro Flaccomio broker di assicurazione c/o Rasini Viganò Assicurazioni SpA, al quale la Contraente ha affidato la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
<b>RISCHIO</b>	Qualunque evento al cui verificarsi la presente assicurazione offre la garanzia contrattualmente pattuita.
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro;
<b>SCOPERTO</b>	la somma derivante dall'applicazione della percentuale calcolata sul danno quantificato a termini di polizza (con il minimo non indennizzabile eventualmente pattuito), e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico del Contraente.
<b>FRANCHIGIA</b>	la somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente e pertanto detratta dall'ammontare complessivo del danno quantificato a termini di polizza.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	la somma massima dovuta dalla Società;
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale;

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

**BENI IMMOBILI**

tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano,  
- di proprietà della Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;  
- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia alla Contraente, variamente elevate fuori terra, anche con piani seminterrati o interrati, prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

**BENI MOBILI ed OGGETTI**

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle

09.1bn)1.4422(-)373.06425E 703.641 204733 [(o)1.4422(s)373(-)09.1bn)1.4422(s)59155622(i)402,5(a)0.759(i)0.72209903954(2d)1-

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 DURATA DEL CONTRATTO – DISDETTA – CESSAZIONE – PROROGA**

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2006 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2007.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza e/o quella della ulteriore proroga, richiedere alla Società, il rinnovo temporaneo della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

In quest'ultimo caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste all'Articolo "Assicurazione con Dichiarazione di Valore" che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

La Società s'impegna a rinnovare temporaneamente l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (giorni) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà di ciascuna delle Parti di disdire la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui la Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che la Contraente stessa non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

### **2 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)**

Si prende atto tra le Parti che, qualora indicato nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione, la presente assicurazione è divisa per quote tra le diverse società ivi indicate.

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. Restano ferme le prescrizioni in materia di coassicurazione indicate nel regolamento di gara.

**3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –  
VARIAZIONI DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi non vengano sostanzialmente alterate.

**4 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI  
(al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio annuo complessivo anticipato, come calcolato al successivo Articolo 6, viene frazionato in due rate semestrali.

I premi dovranno essere pagati alla Società entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza e per le rate successive da quelle delle successive scadenze semestrali.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato alla Società Assicuratrice il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

**5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO  
PERIODO DI MORA**

Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico - Finanziaria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

**6 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio è determinato dall'applicazione del tasso promille indicato nell'offerta ( ..... ‰), comprese imposte governative vigenti, alla somma assicurata per il periodo di assicurazione di riferimento come riportato nel seguente conteggio:

Somma Globale Assicurata € 50.000,00 al tasso promille, comprese imposte governative vigenti, indicato nell'offerta del ..... ‰

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

Premio annuo di € ..... suddiviso in due rate semestrali di Euro .....

**7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere previamente approvate e sottoscritte da entrambe le parti e provate per iscritto.

**8 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI**

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rinuncia al relativo diritto di recesso e rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione.

**9 DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito precedentemente alla stipula del corrente contratto assicurativo le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o della Contraente stessi.

**10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

**11 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La presente assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto" e, cioè, senza applicazione, in caso di sinistro, della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 Codice Civile.

**12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, in forma scritta.

**13 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

14 | TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15 | GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso fra le Parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata al Broker incaricato dalla Contraente.

Si dà inoltre atto che ai fini dell'articolo 1901 Codice Civile il pagamento dei premi effettuato al Broker si intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni ricevute dal Broker, si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'articolo 1913 del Codice Civile.

16 | INTERAZIONE DI CLAUSOLE

Si conviene tra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano l'esclusione e/o limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o Clausola più favorevole all'Assicurato.

17 | ALTRE ASSICURAZIONI SPECIFICHE

Si conviene tra le Parti che la presente polizza non opererà per i beni riguardo ai quali la Contraente abbia sottoscritto altra polizza specifica; resta fin da ora comunque convenuto che, in caso di inoperatività totale o parziale (non considerandosi tra tali casi l'esistenza di franchigie) per una qualunque causa della suddetta specifica polizza, opererà la presente garanzia anche in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.).

18 | FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

19 | TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

20 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **21 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE**

In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, a deroga dell'Art. 1913 C.C., entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto ne abbia avuto la possibilità, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire, nel più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata degli oggetti rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unita ad una copia della denuncia fatta alle Autorità;
- c) denunciare inoltre, tempestivamente, la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

### **22 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

### **23 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con la Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, ferma l'operatività in favore della Contraente dell'art. 31 delle norme del presente contratto – Onorari Periti.

24	MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
----	--

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 21;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 23, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

25	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
----	---

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di riacquisto dei beni assicurati al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, né tantomeno di deprezzamento per degrado o vetustà.

26	SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
----	---

In caso di liquidazione di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo vengono automaticamente reintegrati di una somma pari a quella liquidata senza l'obbligo, per l'Azienda Contraente, della contestuale corresponsione del relativo rateo di premio.

Resta inteso tra le Parti che, alla scadenza annuale della polizza e comunque alla cessazione dell'effetto della polizza stessa, sarà cura della Società emettere appendice di "regolazione premio per avvenuto reintegro delle somme assicurate".

Il premio dovuto dalla Contraente sarà dato dall'applicazione del tasso lordo (imposte governative vigenti comprese) di aggiudicazione della presente polizza alle somme pagate dalla Società, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie, calcolato sul periodo intercorrente tra la data di liquidazione e la prima scadenza annuale di premio o, nel caso di anticipata risoluzione del contratto, la data di cessazione dell'effetto della polizza.

Il premio della suddetta appendice potrà essere pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

tale ordine all'Unità Operativa Economico - Finanziaria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

27	RECUPERO DELLE COSE RUBATE – POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI
----	---

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia; l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

28	ANTICIPI D'INDENNIZZO
----	-----------------------

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

29	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società, entro 30 giorni dalla definizione del danno, il pagamento dell'indennizzo anche qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro ed anche in mancanza della relativa chiusura di istruttoria. L'Assicurato si impegna a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

30	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
----	-----------------------------

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 (centoventi) giorni; resta sin da ora concordato che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente polizza varrà per l'intero lotto di coperture previste nella Gara bandita dalla Contraente per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, salvo che la Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

La Società, in caso di recesso ed entro trenta giorni dalla data di efficacia del medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

31	ONORARI PERITI
----	----------------

La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 23 delle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza di €. 10.000,00.

32	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
----	--------------------------------

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Partite	Beni assicurati	Somme Assicurate
---------	-----------------	------------------

1. Beni Mobili ed Oggetti D'Arte Euro 50.000,00=

**Danni Indennizzabili**

La Società indennizza tutti i

A	DANNI MATERIALI	e, più precisamente i
a1	DANNI DIRETTI	subiti a seguito della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati per effetto di taluno degli eventi di seguito garantiti.

**GARANZIE PRESTATE**

La Società indennizza i danni subiti dall'Assicurato e le spese da questi incorse per recuperare o tentare di recuperare le cose rubate a seguito di

1	FURTO	delle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, a condizione che l'autore del furto si sia impossessato delle cose stesse: a) violandone le difese mediante: 1) rottura, scasso; 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) introducendosi nei locali contenenti i beni assicurati per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
---	-------	--

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;

e da

2	RAPINA
---	--------

, quale definita dall'Art. 628 del Codice Penale, quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali, ovvero quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

3	ESTORSIONE
---	------------

, limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri.

## **ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, operazioni militari ed invasione, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dalla Contraente, dall'Assicurato dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**

### **34 | ALTRE MODALITA' COPERTE**

Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati

- agevolato con colpa grave della Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali la Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza) su beni di proprietà in uso a qualsiasi titolo dell'Azienda, eludendo l'attenzione delle persone presenti;
- quando gli stessi sono riposti, chiusi a chiave, all'interno di veicoli in genere (comprese ambulanze e automediche nonché veicoli utilizzati dai Dipendenti in missione o in adempimento di servizio).

### **35 | FURTO A LOCALI APERTI**

La presente garanzia, nei limiti e con la franchigia più avanti indicati, è operante anche quando il furto sia avvenuto in locali lasciati aperti, anche se per fatto colposo del Personale, dipendente e/o non della Contraente, preposto alla cura dei locali medesimi.

### **36 | GUASTI O ATTI VANDALICI**

Sono equiparati ai danni o perdite da furto, rapina, estorsione i danni ai beni assicurati causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

### **37 | PREMI DOVUTI A TERZI**

Sono equiparati ai danni o perdite da furto, rapina, estorsione le somme che la Contraente e/o l'Assicurato siano tenuti a corrispondere, ai sensi di Legge, ai Terzi in caso di ritrovamento dei beni sottratti.

### **38 | DANNI AI LOCALI - SPESE DI RESTAURO**

La Società indennizza i danni materiali diretti subiti dai Beni Immobili contenenti i beni assicurati e dai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

39	GARANZIA PORTAVALORI
----	----------------------

Sono assicurati denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori, compresi Ticket restaurant o Buoni Mensa, anche a seguito di:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
  - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
  - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
  - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sul Dipendente incaricato del trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i valori stessi.

Qualora il sinistro, in qualunque modo perpetrato, abbia luogo all'interno dell'area recintata di pertinenza della Contraente, la presente garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuna franchigia/scoperto.

Si precisa che sono parificati ai Dipendenti dell'Azienda i Dipendenti di Società Terze con attività di polizia privata o di trasporto valori.

40	MAGGIORI SPESE
----	----------------

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

41	RIFACIMENTO ARCHIVI
----	---------------------

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma percentuale, addizionale, del danno complessivo accert4422(t)0.721099(i8(i)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI**

**SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

<b>GARANZIE PRESTATE</b>	<b>SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro</b>		<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>
FURTO COMMESSO CON SPECIALE ABILITA'	Sc. 10% del danno		€ 5.000,00 per sinistro con limite di € 25.000,00 per anno assicurativo
FURTO A LOCALI APERTI	Sc. nessuno	Fr. € 2.500,00	€ 5.000,00 per sinistro con limite di € 25.000,00 per anno assicurativo
GARANZIA PORTAVALORI	Sc. 10% del danno		€ 15.000,00 per sinistro
MAGGIORI SPESE	Sc. nessuno	Fr. Nessuna	10% dell'importo indennizzabile per sinistro
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	20% della somma assicurata, per sinistro
DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 15.000,00 per anno assicurativo